



## **STATUTO SOCIALE**

# **A.I.S.I.**

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE SUBACQUEE ITALIANE**

### **TITOLO 1°**

#### **COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE**

**Art.1** - Per iniziativa dell'API - Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Ravenna, e del Comitato promotore composto dai rappresentanti delle Società C.N.S. Cooperativa Nazionale Sommozzatori Scarl di Avenza Carrara (MS), IMPRESUB SRL di Trento (TN), MARINE CONSULTING SRL di Mezzano (RA), RANA DIVING & MARINE CONTRACTOR SRL di Marina di Ravenna (RA) e TS TECNOSPAMEC SRL di Genova (GE), è costituita l'**A.I.S.I. - Associazione Imprese Subacquee Italiane** (Association of Italian Diving Enterprises) alla quale possono aderire imprese, associazioni o consorzi raggruppanti aziende, operanti nel settore dei lavori marittimi e subacquei.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata e la sua azione è improntata alla piena indipendenza ed apertività.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

**Art. 2** - Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) tutelare gli interessi e i diritti dei Soci, collegati all'esercizio delle attività connesse all'art.1), nelle forme e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dagli Organi Sociali;
- b) promuovere manifestazioni, iniziative legislative, economiche, culturali, editoriali e di formazione professionale, per favorire il progresso del settore, il miglioramento delle condizioni in cui operano i Soci e per consentire una adeguata partecipazione dei medesimi allo sviluppo economico e sociale del Paese;
- c) promuovere studi, azioni e ricerche per l'evoluzione tecnologica, scientifica e medica del comparto in cui operano i Soci;
- d) designare propri rappresentanti in seno ad enti locali e governativi anche extra-nazionali, amministrazioni, comitati, consigli, commissioni, associazioni, fondazioni e dovunque tale rappresentanza sia ritenuta opportuna.

**Art. 3** - L'Associazione ha sede in Ravenna, presso l' API - Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Ravenna, alla quale aderisce.

Eventuali delegazioni od uffici distaccati possono essere istituiti altrove, con delibera del Consiglio Direttivo.



## TITOLO 2° ISCRIZIONE-CONTRIBUTI

**Art. 4** - Le domande di adesione all'Associazione sono sottoposte, per l'eventuale accettazione, all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

L'accettazione della domanda comporta l'iscrizione della azienda richiedente all'Associazione per il periodo di un anno (anno solare) e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non giungano alla sede le dimissioni, in forma scritta raccomandata, almeno 90 giorni prima del 31 dicembre.

Nella domanda di adesione si devono indicare:

- a) la ragione sociale;
- b) il legale rappresentante;
- c) la natura dell'attività svolta;
- d) la data di inizio attività;
- e) la sede legale, amministrativa e dello stabilimento;
- f) il numero dei dipendenti;
- g) il numero di iscrizione nel R.E.A. della Camera di Commercio;
- h) l'ammontare del fatturato conseguito nell'anno precedente alla domanda di iscrizione all'A.I.S.I.;
- i) quant'altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e indicato nel Regolamento interno.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni adottate dai competenti Organi Sociali, nonché di fornire all'Associazione i dati e le informazioni, di carattere non riservato, che siano richiesti nell'ambito delle attribuzioni dell'Associazione e nell'interesse generale di quest'ultima.

Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto delle normative vigenti.

**Art. 5** - Ogni Socio è tenuto a versare i contributi associativi ed ogni altro contributo necessario alla gestione dell'Associazione, secondo le modalità e gli importi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, e comunque in base alle seguenti classi di ricavo prodotto nell'anno precedente:

Classe A = fino a 250.000 €

Classe B = da 250.001 € a 500.000 €

Classe C = da 500.001 € a 1.000.000 €

Classe D = oltre 1.000.000 €

Le aziende associate, ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto, si obbligano ad esibire, a richiesta, tutti i documenti atti a tale accertamento.



### TITOLO 3°

#### SOCI

**Art. 6** - Tutti i Soci hanno fra loro eguali diritti. In particolare essi hanno diritto:

a) di intervenire alla Assemblea Generale con piena facoltà di parola e con diritto di voto in base alle seguenti classi di ricavo:

Classe A = 1 voto

Classe B = 2 voti

Classe C = 3 voti

Classe D = 4 voti

b) di formulare proposte per l'attività dell'Associazione;

c) di ottenere l'assistenza dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte tenendo conto degli interessi comuni;

d) di chiedere la convocazione immediata dell'Assemblea Generale per trattare argomenti di carattere straordinario, con la necessaria adesione preventiva in forma scritta di almeno un terzo degli associati.

**Art. 7** – La qualità di Socio, così come gli obblighi contributivi ad essa collegati, non è trasferibile a terzi.

**Art. 8** - Tutti i Soci devono:

a) osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento, nonché le disposizioni che verranno stabilite dai competenti Organi dell'Associazione;

b) collaborare con lealtà con gli Organi dell'Associazione per il conseguimento dei fini sociali;

c) corrispondere con regolarità i contributi sociali.

**Art. 9** - Nelle riunioni assembleari, ove non possano intervenire il titolare della ditta, nel caso di impresa individuale, od un legale rappresentante, nel caso di società, il Socio può delegare al voto, con atto scritto, un amministratore, un dirigente od un impiegato direttivo della propria azienda, ovvero un altro Socio, esclusi i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni azienda associata non può rappresentare in Assemblea più di un'altra azienda associata.

**Art. 10** - Il Socio perde tale qualità per:

a) dimissioni volontarie, da comunicare all'Associazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 4;

b) per recesso dovuto a dissenso in caso di intervenute modifiche statutarie da comunicarsi all'Associazione con raccomandata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla approvazione delle medesime;

c) cessazione di attività dell'azienda;



d) espulsione;

e) mancato pagamento dei contributi per oltre un anno.

In ogni caso sono dovuti i contributi per l'anno in cui il Socio cessa di essere tale.

**Art. 11** - L'espulsione del Socio può essere proposta in ogni momento con atto scritto e motivato dagli Organi Sociali o da un singolo associato per fatti ledenti lo spirito associativo o l'onore della persona e della categoria, o altresì per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Sulla proposta di espulsione, sentiti gli interessati, decide il Consiglio Direttivo con effetto immediato.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è dato ricorrere, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Probiviri che si pronuncia definitivamente.

**Art. 12** - Il Socio che perde tale qualità non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né può pretendere rimborsi o indennizzi di alcun genere.

**Art. 13** – I Soci dell'A.I.S.I. assumono anche la veste di soci aggregati dell'API di Ravenna quale riconoscimento nei confronti dell'Associazione per il ruolo promotore svolto e per l'attività di supporto logistico ed organizzativo prestato.

In conseguenza di tale particolare forma di adesione, nei confronti dei Soci di A.I.S.I., non troverà applicazione lo Statuto Sociale dell'API di Ravenna.

Tale forma di adesione non preclude la possibilità che ciascuna impresa associata all'A.I.S.I. possa conseguire l'adesione diretta all'API di Ravenna.

Nella sua qualità di aderente all'API, l'A.I.S.I. regolerà in nome e per conto dei propri Associati, il rapporto economico nei confronti dell'API stessa, concordando importi e modalità entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l'esercizio successivo.

#### TITOLO 4°

#### ORGANI SOCIALI

**Art. 14** - Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Probiviri;



h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 15** - Delle riunioni degli Organi Sociali dovrà essere compilato un verbale che verrà raccolto in apposito registro e che sarà conservato presso la sede dell'Associazione.

Ogni Socio può prendere visione dei verbali presso la sede sociale.

## TITOLO 5° CARICHE SOCIALI

**Art. 16** - Le cariche sociali vengono di norma ricoperte a titolo gratuito.

Sono fatti salvi:

- i rimborsi delle spese sostenute in occasione dei compiti conferiti nell'interesse e per conto dell'Associazione, comunque preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- gli eventuali compensi attribuiti per lo svolgimento di particolari compiti conferiti nell'interesse e per conto dell'Associazione, comunque preventivamente autorizzati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

## TITOLO 6° ASSEMBLEA GENERALE

**Art. 17** - L'Assemblea Generale é l'Organo fondamentale e sovrano dell'Associazione ed é formato da tutti i Soci.

Viene convocata in via ordinaria dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno entro il 31 marzo, con lettera raccomandata, telefax o e-mail, inviati almeno 8 (otto) giorni prima e recante l'ordine del giorno, o in via straordinaria per motivi di grave ed estrema urgenza con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

In via straordinaria essa può essere altresì convocata:

- su richiesta di uno dei membri del Consiglio Direttivo, purché abbia ottenuto la preventiva adesione scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio medesimo;
- su richiesta di un Socio, purché abbia ottenuto preventiva adesione scritta di almeno un terzo degli associati.

**Art. 18** - L'Assemblea é validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

Per intervenire all'Assemblea Generale é necessario che il Socio risulti regolarmente iscritto a quel momento, risulti in regola con il versamento dei contributi associativi, e che sia presentata l'eventuale delega scritta di cui all'art. 9.

Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano, secondo la forma che di volta in volta stabilisce l'Assemblea medesima.

Il presidente della riunione viene eletto per alzata di mano. Le votazioni per la elezione degli Organi dell'Associazione devono comunque avvenire a scrutinio segreto se tale forma viene richiesta da almeno uno dei presenti aventi diritto al voto.



L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei votanti presenti alla riunione.

**Art. 19** - Sono compiti dell'Assemblea Generale:

- a) approvare lo Statuto e le eventuali modifiche proposte, nel qual caso è necessaria la presenza minima di almeno due terzi dei Soci;
- b) delineare le direttrici generali dell'attività dell'Associazione;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvare in via definitiva i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione e la relazione dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare sulle questioni demandate ad essa da altri Organi Sociali in via ordinaria o straordinaria.

## TITOLO 7°

### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 20** - Il Consiglio Direttivo è nominato fra i Soci e dura in carica 3 (tre) anni.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea in numero che va da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici).

A questo proposito, i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti come segue:

- la nomina di un componente, anche non Socio, è riservata all'API di Ravenna, tenuto conto del ruolo di promotrice che la stessa ha avuto nella costituzione dell'Associazione, con facoltà dell'API di non esercitare tale prerogativa;
- della restante parte, il 50% è riservato ai Soci Fondatori, tenuto conto del ruolo di promotori che gli stessi hanno avuto nella costituzione dell'Associazione, con facoltà degli stessi di non esercitare, in tutto o in parte, tale prerogativa;
- il restante 50% è riservato a tutti i Soci Ordinari in regola con il versamento dei contributi associativi.

**Art. 21** - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) programmare ed attuare le attività dell'Associazione, in armonia con le direttrici generali fissate dalla Assemblea;
- b) promuovere le iniziative ritenute opportune per il conseguimento dei fini statutari non specificamente di competenza dell'Assemblea Generale;
- c) nominare fra i propri componenti, in una riunione da tenersi entro 20 (venti) giorni dalla avvenuta elezione, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere;
- d) nominare, ove ritenuto necessario, il Segretario che può essere scelto anche tra i non Soci;
- e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione dei Revisori dei Conti che, non oltre 70 (settanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dovranno essere posti a disposizione dei Soci per l'approvazione definitiva in Assemblea Generale;



- f) accogliere o respingere le richieste di adesione all'Associazione, come previsto dall'art. 4 comma 1 del presente Statuto;
- g) deliberare sull'espulsione del Socio;
- h) proporre all'Assemblea eventuali adesioni o dimissioni rispetto ad altre organizzazioni;
- i) stabilire le modalità di corresponsione dei contributi associativi;
- l) designare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad enti locali, amministrazioni, comitati, commissioni e dovunque sia utile la rappresentanza dell'Associazione;
- m) deliberare la eventuale costituzione e composizione di comitati per lo studio di problemi particolari;
- n) decidere su quanto demandato da altri Organi Sociali o dallo Statuto.

**Art. 22** - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail, inviati almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo con preavviso ridotto a 2 (due) giorni purché i componenti del Consiglio siano comunque avvisati.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

**Art. 23** - Il Presidente, qualora almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo lo richiedano, dovrà convocare detto Organo entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta sottoscritta dai richiedenti.

**Art. 24** - I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni, decadono dalla carica.

Il Presidente o chi ne fa le veci dichiara, in forma scritta, tali componenti decaduti entro 30 (trenta) giorni dall'ultima assenza.

**Art. 25** - In caso di dimissione, decesso o decadenza di singoli Consiglieri, sarà il Consiglio stesso che, qualora lo ritenga opportuno, a maggioranza assoluta, procederà alla loro sostituzione con la cooptazione di Soci i cui nominativi saranno comunicati all'Assemblea in occasione della riunione ordinaria.

I Consiglieri cooptati resteranno in carica per il periodo mancante alla scadenza del mandato dei rimanenti componenti del Consiglio Direttivo ai quali sono interamente equiparati.

Qualora vengano meno tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea per nuove elezioni generali.

**Art. 26** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.



Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

**Art. 27** - Con la scadenza del triennio di carica del Consiglio Direttivo decadono automaticamente tutte le cariche sociali eccezione fatta per il Presidente uscente per i fini di cui all'art. 28.

**Art. 28** - Il Presidente uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione per non oltre 20 (venti) giorni dall'avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Entro tale termine ha l'obbligo di convocare il nuovo Consiglio Direttivo per gli adempimenti di cui all'art. 21.

## **TITOLO 8° PRESIDENTE**

**Art. 29** - Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, dirige e sovrintende all'attività dell'Associazione, ne coordina le iniziative e ne ha la firma.

Egli dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

**Art. 30** - In caso di impedimento a svolgere le sue funzioni é sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente può anche delegare espressamente di volta in volta al Vice-Presidente alcune delle sue specifiche attribuzioni.

**Art. 31** - In caso di dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente convoca entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo perché proceda all'elezione di un nuovo Presidente.

## **TITOLO 9° TESORIERE**

**Art. 32** – Il Tesoriere sovrintende e risponde della contabilità dell'Associazione e, su delega del Presidente, firma gli ordini di pagamento e di incasso e rilascia quietanze. Il Tesoriere prepara i bilanci, preventivo e consuntivo, e li presenta al Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre.

In caso di dimissioni del Tesoriere, il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, convoca entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo perché proceda all'elezione del nuovo Tesoriere. Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.



## **TITOLO 10° SEGRETARIO**

**Art. 33** - Il Segretario è il diretto collaboratore del Presidente e può essere nominato anche tra i non Soci, nel qual caso partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Sociali.

Al Segretario compete:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) provvedere, ove necessario od opportuno, alla espressione, diffusione e comunicazione all'esterno delle linee di politica associativa e degli orientamenti elaborati dagli Organi Sociali.

## **TITOLO 11° COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 34** - L'Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, scelti fra persone di superiore correttezza e dirittura morale, non associate, né socie e né dipendenti di aziende associate, designando espressamente il Presidente del Collegio, 2 (due) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, che succedono agli effettivi in caso di loro dimissioni o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rinominabili.

Nel caso di rinuncia o impossibilità obiettiva del Presidente del Collegio di svolgere il mandato, subentrerà nell'incarico il componente effettivo più anziano di età, ed a quest'ultimo subentrerà il componente supplente più anziano di età.

Ogni controversia fra Associazione e Soci, qualunque ne sia l'oggetto ed il titolo, è obbligatoriamente deferita al Collegio dei Probiviri.

E' compito del Collegio dei Probiviri, in particolare, pronunciarsi su:

- a) ricorsi di singoli Soci avverso delibere degli Organi Sociali che riguardino loro posizioni particolari, con esclusione dei provvedimenti che riguardino la generalità degli associati o categorie di associati;
- b) reclami di Soci relativi ad inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di regolamenti associativi e delle procedure elettive;
- c) ricorsi in materia di espulsione di Soci, cessazione del rapporto associativo o decadenza da cariche ed incarichi.

I ricorsi ed i reclami al Collegio dei Probiviri debbono essere presentati in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del Socio, dell'atto che si impugna. Detti ricorsi vengono accolti o respinti dal Collegio, sentiti gli interessati, in via definitiva ed inappellabile, senza formalità procedurali.



## TITOLO 12°

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Art. 35** - L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rinominabili. L'Assemblea designa espressamente il Presidente del Collegio, 2 (due) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, che succedono agli effettivi in caso di loro dimissioni, o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo. Due componenti effettivi ed un componente supplente saranno scelti tra i Soci, mentre un componente effettivo ed un supplente saranno scelti tra liberi professionisti.

Nel caso di rinuncia o impossibilità obiettiva del Presidente del Collegio di svolgere il mandato, subentrerà nell'incarico il componente effettivo più anziano di età, ed a quest'ultimo subentrerà il componente supplente più anziano di età. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, con facoltà di prendere visione di ogni documentazione a ciò utile, e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo e sul conto economico preventivo annuale.

## TITOLO 13°

### PATRIMONIO SOCIALE

**Art. 36** - Il patrimonio sociale è costituito dai contributi associativi e dai beni mobili, immobili ed immateriali comunque di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio sociale viene amministrato dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO 14°

### ESERCIZIO FINANZIARIO

**Art. 37** - L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## TITOLO 15°

### BILANCIO

**Art. 38**- I prospetti di conto economico preventivo e di bilancio consuntivo sono redatti dal Tesoriere e corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti. Sono sottoposti al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva. I prospetti sono posti a conoscenza dei Soci nei 10 (dieci) giorni precedenti l'Assemblea Generale rimanendo a loro disposizione presso la sede dell'Associazione. I prospetti dovranno essere redatti in modo chiaro ed analitico e, successivamente alla loro approvazione, saranno a disposizione presso la sede dell'Associazione per i 20 (venti) giorni successivi.

## TITOLO 16°





## SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

**Art. 39** - L'Associazione si potrà sciogliere per esaurimento ed impossibilità intervenuta di perseguire gli scopi statutari e per volontà dei Soci espressa dall'Assemblea con delibera presa a maggioranza di almeno due terzi degli iscritti a quel momento.

**Art. 40** - In caso di deliberazione di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, determinandone i poteri ed impartendo loro disposizioni circa la devoluzione delle attività patrimoniali nette.

## TITOLO 17° REGOLAMENTO INTERNO

**Art. 41** – Per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell'Associazione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, approva un apposito Regolamento interno.

## TITOLO 18° DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 42** - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti.